



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

121. Reverendiss. Cardinale &c. Deputatio Eminentissimi D. Cardinalis
Imperialis in Præfectum Sac. Congregationis Boni Regiminis cum solitis, &
aliis amplioribus facultatibus.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1721.

1708.

endenti al pericolo, che sovraffa alla comune salute, devono essere le precauzioni per evitarlo. Premendo però alla Sacra Consulta, la quale soprintende alla conservazione della Santità tanto in Roma, quanto nel rimanente dello Stato Ecclesiastico, di tener lontano da' Dominii di Nostro Signore così orribil flagello, con il presente Editto espressamente approvato dalla Santità Sua riduce à memoria di qualunque Persona; benchè Ecclesiastica, tanto Secolare, quanto Regolare, e in qualsivoglia modo privilegiata, & esente, ancorche il di lei privilegio fosse di tal natura, che avesse bisogno d'individua, e specialmentione, i Bandi publicati sotto li trè, dieci, quattordici, quindici, eventifette d'Agosto, sotto li due, quindici, e venticinque di Settembre, sotto ilotto d'Ottobre, e sotto i dodici, edicainove di Novembre del proffimo passato anno, e confermando tutto ciò, che in essi è stato disposto, dichiara, che in avvenire si darà a' medesimi una pronta, & esatta esecuzione, e si procederà contro i Contraventori militarmente, e all'uso di guerra, senza, che per evitare le pene in detti Bandi stabilite, possa loro suffragare nei casi di contraventione alcun motivo, o pretesto di ignoranza: E perche oltre alle disposizioni ne' medesimi Bandi già fatte è necessario di provvedere, che dai Governatori, Giudicenti, e Deputati de' Lunghi tanto mediatamente, che immediatamente soggetti alla Santa Sede non si spediscino bullettini di Sanità à Persone forastiere, le quali da lungo tempo non abitano in detti luoghi soggetti alla loro giurisdizione (giacche con la soverchia facilità di munire d'attestati di Sanità Gente non cognite, s'espone ad evidente pericolo la publica salute) proibisce l'istessa Sagra Consulta sotto pene corporai gravissime da estendersi fino alla Galera ad tempus, & anche in perpetuo, e all'istessa morte, ad arbitrio, secondo la qualità delle Persone, e circostanze della contraventione a' mentovati Governatori, Giudicenti, e Deputati di concedere attestati di Sanità à persone, delle quali non abbino piena cognizione, e che per lo spazio almeno di dui mesi non abbino abitato nell'istesso luogo, da dove esse Persone partiranno. Dovranno bensì mentovati Governatori, Giudicenti, e Deputati confermare nelle soliteforme i bullettini di Sanità alle Persone anche forastiere, che li esibiranno, ad effetto, che possino liberamente proseguire il loro viaggio, purchè non siano sospetti di falsità, o alterazione. Dichiara finalmente, e vuole, che il presente Editto affisso, e publicato, che sia ne' luoghi soliti di Roma, astringa tutti nel termine di trè giorni in quanto à Roma, e suo Distretto, e di quindici in quanto al rimanente dello Stato Ecclesiastico, come se à ciascuno fosse personalmente intimato. Dato in Roma 7. Febraro 1721.

F. Card. Paulucci.

A. Banchieri Segretario.

Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, in Aede Campi Floræ, & aliis locis solitis per me Andream Placentinum Apost. Curs.

Jo. del Rè Mag. Curs.

DECRETA MEMORABILIA

Congregationis Reformationis Tribunalium Urbis.

IN CONGREGATIONE

Habita die 9. Februarii 1708.

Primò fuit resolutum Sacerdotes, etiam Clericos in majoribus Ordinibus etiam Beneficiatos residentiales non posse patrocinari Causas in Curia Capitolina, in aliis quoque Curis etiam Ecclesiasticis non posse patrocinari, nisi de licentia Sanctissimi sub pœnis scutorum centum monetæ, aliisque arbitrio Sanctitatis Suae.

Secundò firmis remanentibus provisionibus omnibus aliis circa dilationes quinquennales per Decreta hujus Congregationis Reformationis etiam Particularis disponitur per novum Decretum, quòd in omnibus Tribunalibus etiam Ecclesiasticis servetur dispositio Statuti Urbis cap. 161. lib. 1. cum declaratione etiam quòd non admittatur cautio juratoria.

Die 11. dicti mensis Februarii facta per me infrascriptum prafatorum Decretorum, & resolutionum relatione Sanctissimo Domino Nostro Clementi Pape XI. idem Sanctissimus dicta Decreta approbavit, eaque imprimi, publicari, & observari mandavit.

F. Caffarellus Gub., & V. Camerarius,

Julianus Fantioecchius Sec.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradicta Decreta affixa, & publicata fuerunt ad valvas Curie Innocentianæ, ac in aede Campi Floræ, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Ludovicum de Cappellis Apostol. Curs.

Pro D. Magistro Curs. Sebastianus Vasellus.

Consentaneum visum est pro coronide, & complemento Operis hic adicere duo Chiographa majoris momenti à san. mem. Clemente XI. expedita, quorum altero Eius, & Ritus D. Joseph Renatus S. R. E. Cardinalis Imperialis Sacre Congregationis Boni Regiminis Praefectus cum solitis, ac aliis amplioribus facultatibus constituitur. Altero autem omnium locorum Baronaliu Ditionis Pontificiae Communitates predictae Sacre Congregationi subjiuntur.

Deputatio Eminentissimi D. Cardinalis Imperialis in Praefectum Sac. Congregationis Boni Regiminis cum solitis, & aliis amplioribus facultatibus.

Reverendiss. Cardinale Gioseppe Renato Imperiale. Sin' dal principio del Nostro Pontificato uno de maggiori pensieri, che avemmo, fu quello di provvedere al buon governo, & amministrazione de Beni delle Communità del Nostro Stato Ecclesiastico, e che le Cause, e negozii, ne quali avessero interesse, fossero spediti con tutta la

cele-

celerità possibile per sfuggire ogni forte dispenſe; E perciò eſſendo appieno informato della voſtra ſperimentata attenzione, e del zelo, che ſempre avete avuto, particolarmente à favore delle Comunità, vi deputammo ſenza ſegnarvi il Chirografo, per Prefetto della Noſtra Congregazione del Buon Governo; & ora volendo, che non ſi poſſa dubitare della validità di quello, che ſin'ora, come Prefetto, avete fatto, e per l'avvenire farete, abbiamo determinato deputarvi di nuovo, come in appreſſo; Onde con il preſente Noſtro Chirografo, avendo per eſpreſſo, e di parola in parola inſerto il tenore di qualunque coſa neceſſaria da eſprimerſi, e che ricercate ſpecifica, & individua menzione, di Noſtro moto proprio, certa ſcienza, e pienezza della Noſtra aſſoluta Poſteſtà, di nuovo vi eleggiamo, e deputiamo per Prefetto della detta Noſtra Congregazione del Buon Governo, con tutti li onori, peſi, giurisdizioni, preeminenze, autorità, e facoltà ſolite goderſi da ſimili Prefetti, e reſpettivamente conceduteſi tanto da Clemente VIII. nella Bolla dell'erezione di detta Congregazione, quanto da altri Noſtri Predeceſſori, & in oltre (non però per le Cauſe contentioſe, quali vogliamo, che ſi debbano cognoſcere nella piena Congregazione nel modo ſin'ora praticato) vi diamo facoltà di poter tenere in voſtra Caſa Congregazioni particolari, & ivi pigliare le proviſioni, e fare le riſoluzioni, che ſtimarete eſpedienti, & utili per la buona economia delle dette Comunità; & ancora di potere tanto nelle Congregazioni piene, quanto nelle dette particolari ordinare riparazioni di mura de' Luoghi, Strade, e Ponti, conforme aſtringere à contribuire ò con denari, ò con Perſone ſecondo le loro qualità per l'opere dette del comune quaſſivoglia, ancorche privilegiato, & eſente, non oſtante li loro privilegi, & eſenzioni, e di commutare, e traſportare qualche Datio, ò Colletta, che ſi pagateſe di preſente, in altro, che ſi giudicateſe profitevole, & utile à dette Comunità, e di ordinare l'eſecuzioni di tali riſoluzioni nel modo, che vi parerà, come ſe foſſero ſtate fatte nelle piene Congregazioni, eſſendo queſto mente, e volontà Noſtra eſpreſſa; Volendo, e decretando, che il preſente Noſtro Chirografo da regiſtrari in Camera, ſecondo la Bolla di Pio IV. de regiſtrandis, abbia il ſuo pieno eſſetto, e vigore, non oſtanti quaſſivoglia privilegi, eſenzioni, coſtituzioni, & ordinazioni Apoſtoliche Noſtre, e de Noſtri Predeceſſori, leggi civili, e Canoniche, ſtatuti, riforme, uſi, ſtili, conſuetudini, & ogni altra coſa, che faceſſe, ò poteſſe fare in contrario, alle quali tutte, e ſingole, avendo il loro tenore qui per eſpreſſo, per queſta ſol volta, e per l'eſſetto ſudetto pienamente deroghiamo. Dato dal Noſtro Palazzo Apoſtolicò in Vaticano. Queſto di 4. Mag. gio 1701.

CLEMENS PAPA XI.

DECLARATIO.

II.

Comprehenſionis Communitatum omnium Locorum Baronialium in Pontificia ditione exiſtentium ſub Conſtitutione Clementis VIII., & aliis Apoſtolicis ordinationibus rectum regimen earundem Communitatum reſpicientibus: cum expreſſa abrogatione Indultorum, & Exemptionum quibuſcunque Baronibus tam Secularibus, quam Eccleſiaſticis, etiam Regularibus, ea de re conceſſarum, & cum decreto quod antedictæ Communitates Locorum Baro-

nalium quotannis proprias Tabellas ad Sacram Congregationem Boni Regiminis tranſmittere teneantur.

Reverendiſſ. Cardinale Imperiale Præſetto delle Congr. de Sgravii, e Buon Governo delle Comunità del Noſtro ſtato Eccleſiaſtico. Per togliere Noi gli abuſi, e dar opportuno rimedio à i gravi pregiudizii, che dai Baroni del Noſtro Stato Eccleſiaſtico, ò loro Miniſtri erano ſtati introdotti, e ſi apportavano alle Comunità delle Città, Terre, Caſtelli, & altri luoghi da eſſi Baroni poſſeduti nel detto Noſtro Stato, particolarmente nel ripartimento de peſi Camerali, rinnovammo la Congregazione particolare altre volte dalla ſa. mem. di Innocenzo XI. Noſtro Predeceſſore deputata per decidere, e terminare la controverſia trà le dette Comunità, e i loro Baroni ſopra di ciò da lungo tempo ancora indeciſa pendente, nella quale più volte eſaminateſi, e maturamente conſiderateſi le ragioni dedotte per parte delli detti Baroni, finalmente nel di 19. Dicembre 1702. à tenore della reſoluzione preſaſi, fu pronunziato eſſere li detti Baroni tenuti al pagamento del Suſſidio Triennale, e di altri peſi Camerali, come ſono tenuti, & obligati gli altri Cittadini di eſſi luoghi, tanto per li beni poſſeduti nel tempo dell'Impoſizioni di detti peſi, quanto per gli altri doppo acquiſtati, e da acquiſtarſi, alla qual Sentenza vogliamo ſempre ſi abbia relazione; dalla qual Sentenza appellatiſi i detti Baroni alla Noſtra Signatura di Grazia, parve à queſta, tenutaſi avanti di Noi nel giorno 22. Mag. dell'anno 1703. proſſimo paſſato, di negare alli detti Baroni, anche in devolutivo, l'appellazione, emanandone reſcritto: *Nihil*, e deſiderando Noi, che con la maggior poſſibile ſollecitudine haveſſe il detto Giudicato il ſuo eſſetto, coll'aſtringere i detti Baroni al pagamento delli peſi ſudetti, deputammo altra Congregazione particolarmente per eſaminare il modo, con cui poteſſe più facilmente, e ſpeditamente ottenereſene l'eſecuzione, quale tenutaſi avanti di Voi eſſendo ſtata di parere doverſi deputare, e traſmettere i Commiſſarii, e Viſitatori Apoſtolicì in ciascuno Città, Terra e luogo Baronale, con facoltà di far ſtimare, allibrare, e deſcrivere ne pubblici Cataſti tutti i Beni da eſſi Baroni in quelli poſſeduti, di riveder le Tabbelle di dette Comunità, correggerle, e riſormarle, e di nuovo ordinarle, e di far tutt'altro, che da detti Viſitatori ſi foſſe giudicato neceſſario, perche ſiano i Beni di detti Baroni taſſati egualmente, che gli altri de i Cittadini e Abitanti de i ſudetti luoghi, e che ſiano altresì i medemi Baroni aſtretti al pagamento de peſi per la rata ad eſſi toccante, e riferitoci da Voi il ſentimento di detta Congregazione, ci compiacemmo d'approvarla, ſiccome acciò foſſe pienamente eſeguito, deputammo per Commiſſarii, e Viſitatori de ſudetti luoghi, diverſi Prelati, concedendo loro ogni neceſſaria, & opportuna facoltà, & autorità di ricognoscere lo ſtato delle Comunità, di detti luoghi, riſormare, e correggere i Cataſti in quelle eſiſtenti, e dove non ſi trovateſero, ordinare, che di nuovo ſi faceſſero, prendendo l'aſſegna de' Beni, tanto dagli Eccleſiaſtici, quanto da' Baroni, e da' altre quaſſivoglia Perſone, e facendo quelli ſtimare, allibrare, e deſcrivere ne pubblici Cataſti, di far nuove Taſſe, e ripartimenti de peſi Camerali ſudetti, di modo che al pagamento di quelli debbano concorrere tanto gli Eccleſiaſtici Secolari, e Regulari, quanto ogni Barone, e qualunque altra Perſona, benche privilegiata, di rivedere le Tabbelle di eſſe Comunità, correggerle, riſormarle, e di nuovo ordinarle, e con altre facoltà diſſuſamente eſpreſſe ne i Noſtri Brevi ſopra ò di